

STATUTO

Articolo 1.

Esiste tra i componenti e tutti coloro che potrebbero divenire detentori di azioni, una società nella forma di società a responsabilità limitata (“société anonyme”) qualificata come “società di investimento a capitale variabile” (“sicav”) con il nome di “AXA World Funds” (la “Società”).

Articolo 2.

La Società è costituita per una durata illimitata.

Articolo 3 .

Scopo esclusivo della Società è l’investimento dei fondi affidatili in titoli trasferibili di tutti i tipi, così come in ogni altro strumento finanziario liquido consentito, al fine di diversificare il rischio d’investimento a fronte di una gestione di portafoglio volta al conseguimento di profitto per gli azionisti..

La Società può prendere tutte le misure necessarie ed effettuare ogni operazione che essa ritenga utile nell’adempimento e nello sviluppo dei suoi obiettivi fino al massimo previsto dalla legge del 20 dicembre 2002 sugli organismi di investimento collettivo e successivi emendamenti (la “Legge del 2002”).

Articolo 4.

La sede legale della Società è stabilita nella Città di Lussemburgo, nel Granducato del Lussemburgo.

Qualora il Consiglio di Amministrazione della Società (il “Consiglio”) ritenga che siano occorsi o siano imminenti eventi, politici o militari, straordinari che potrebbero interferire con le normali attività nella Società alla sua sede legale, o con il buon funzionamento delle comunicazioni tra tale sede ed i soggetti all’estero, la sede legale può essere temporaneamente trasferita all’estero fino alla totale cessazione di tali circostanze anomale; questa misura temporanea non avrà alcun effetto sulla nazionalità della Società che, nonostante il trasferimento temporaneo della sua sede legale, rimarrà una società del Lussemburgo.

Articolo 5.

Il capitale della Società sarà rappresentato da azioni senza valore nominale (le “Azioni”) e sarà sempre pari agli attivi netti totali della Società come di seguito definiti.

Il capitale minimo della Società deve ammontare all’importo previsto dalle disposizioni di legge, ovvero a un milione duecentocinquantamila euro (EUR 1.250.000,-).

Il Consiglio è autorizzato senza limitazioni ad emettere in qualsiasi momento Azioni ad un prezzo di emissione per Azione (il “Prezzo di Emissione”) del relativo Comparto e della categoria di azioni interessati, come definito all’Articolo 24, senza riservare agli azionisti alcun diritto di prelazione alla sottoscrizione delle azioni da emettere. Il Consiglio può delegare ad un amministratore debitamente autorizzato (un “Amministratore”) o ad un funzionario della Società debitamente autorizzato o ad ogni altro soggetto debitamente autorizzato, il compito di accettare le sottoscrizioni e di consegnare e ricevere i pagamenti per tali Azioni.

All’emissione delle azioni o prima dell’emissione, il Consiglio determinerà la categoria di azioni (il “Comparto”) in riferimento alla quale sarà designata una azione e le azioni saranno suddivise in classi in riferimento al Comparto a cui sono state attribuite. Nonostante il fatto che il capitale della Società sia espresso in EURO, qualsiasi somma pagabile per – o in relazione ad – una Azione (incluso, ma senza limitazione, il prezzo di emissione e di riscatto) sarà calcolata e pagabile nella valuta stabilita in linea generale, ovvero nella valuta di una particolare classe (la “Valuta di Riferimento”) dal Consiglio.

Il Consiglio di amministrazione ha la facoltà di emettere per ogni Comparto determinate classi di azioni, sia sotto forma di azioni di accumulazione o di distribuzione (in seguito: «azioni di accumulazione» e «azioni di distribuzione»), che di classi di azioni definite in base ai seguenti criteri: (i) commissioni di gestione e di distribuzione cui le classi di azioni sono soggette, (ii) ammontare minimo dell’investimento e requisiti di acquisto a esso applicabili e/o (iii) eventuali altre caratteristiche di volta in volta stabilite dal Consiglio di amministrazione. Un’Azione di Accumulazione è un’azione di un determinato comparto o classe di azioni che non conferisce al suo detentore il diritto di ricevere i dividendi dichiarati sulle azioni di tale comparto o classe, bensì che incrementa il proprio valore capitalizzando l’importo altrimenti distribuito attraverso dividendi. Un’Azione di Distribuzione è un’azione di un determinato comparto o classe di azioni che conferisce al suo detentore il diritto di ricevere i dividendi dichiarati sulle azioni di tale comparto o classe..

Articolo 6.

Gli Amministratori emetteranno azioni nominative e potranno decidere di emettere azioni al portatore. Gli azionisti che abbiano sottoscritto azioni al portatore potranno ricevere, a discrezione degli Amministratori, certificati di azioni al portatore che ne comprovino la partecipazione azionaria.

Gli azionisti possono ottenere certificati di azioni nominative in relazione al loro azionariato. Qualora un azionista non scelga di avere certificati di azioni nominative, riceverà al loro posto una conferma della sua partecipazione. Qualora un azionista richieda l’emissione di più di un certificato azionario per le sue Azioni, gli possono essere addebitati i costi amministrativi.

Non sono addebitate commissioni per l’emissione di un certificato per le azioni rimanenti di un pacchetto di Azioni nominative dopo un trasferimento, un rimborso o una conversione di Azioni. I certificati azionari saranno firmati da due Amministratori o da un Amministratore e un funzionario debitamente autorizzato dal Consiglio a tal fine. Le firme degli Amministratori possono essere o manuali ovvero stampate o via fax. La firma del funzionario autorizzato sarà manuale. La Società può emettere certificati azionari temporanei nella forma determinata di volta in volta dal Consiglio.

Le Azioni saranno emesse solo dopo accettazione della domanda di sottoscrizione e subordinatamente al pagamento del prezzo come specificato all'Articolo 24 del presente Statuto. Il sottoscrittore otterrà senza ulteriore ritardo la consegna di certificati azionari definitivi ovvero, subordinatamente a quanto anzidetto, una conferma della sua partecipazione.

I pagamenti di dividendi, se ve ne sono, saranno effettuati ai detentori di Azioni nominative ai loro indirizzi riportati nel Libro dei Soci o ad eventuali altri indirizzi forniti per iscritto agli Amministratori. I pagamenti di dividendi, se ve ne sono, saranno effettuati ai detentori di azioni al portatore al luogo indicato nella comunicazione del pagamento di dividendi pubblicata dalla Società dietro presentazione di una cedola.

Le Azioni nominative emesse dalla Società saranno registrate nel Libro dei Soci, che sarà tenuto a cura della Società o di uno o più soggetti designati a tal fine dalla Società e tale Libro dovrà contenere il nome di ciascun detentore di azioni nominative, la sua residenza o domicilio eletto, per quanto comunicato alla Società, e il Comparto, il numero e la classe di Azioni da lui detenute. Ogni trasferimento di una Azione sarà registrato nel Libro dei Soci dietro pagamento della commissione d'uso approvata dagli Amministratori per la registrazione di qualsiasi altro documento relativo o afferente al diritto ad una Azione.

La Società sarà esente da ogni responsabilità o obbligo verso terzi nella negoziazione di tali Azioni e sarà giustificata nel considerare non esistente qualsiasi diritto, interesse o rivendicazione di qualsiasi altro soggetto per o su tali Azioni, fermo restando che quanto precede non priverà alcuno da qualsiasi diritto che dovesse legittimamente avere nel richiedere la registrazione di un cambiamento nella registrazione di Azioni.

Le Azioni saranno esenti da ogni restrizione del diritto di trasferimento e da qualsiasi vincolo a favore della Società.

Il trasferimento di Azioni nominative sarà effettuato attraverso una comunicazione da parte dell'azionista del trasferimento da registrare nel Libro dei Soci della Società. Il trasferimento di Azioni al portatore sarà effettuato mediante consegna dei certificati di Azioni al portatore.

Ogni detentore di Azioni nominative deve fornire alla Società un indirizzo a cui la Società possa inviare comunicazioni ed annunci. Tale indirizzo sarà inserito nel Libro dei Soci. Nel caso di detentori congiunti di Azioni, sarà inserito un unico indirizzo ed ogni comunicazione sarà inviata solo a quell'indirizzo. Qualora l'azionista non fornisca tale indirizzo, la Società può far inserire nel Libro dei Soci una nota a tal fine e l'indirizzo presunto dell'azionista sarà presso la sede legale della Società, ovvero presso altro indirizzo di volta in volta stabilito dalla Società, fintantoché non venga fornito alla Società un altro indirizzo da parte di tale azionista. L'azionista può, in qualsiasi momento, cambiare il suo indirizzo annotato nel Libro dei Soci attraverso una comunicazione scritta inviata alla Società presso la sua sede legale, ovvero presso un altro indirizzo di volta in volta stabilito dalla Società.

Qualora il pagamento effettuato da un azionista risultasse nell'emissione di una frazione di Azione, tale frazione sarà annotata nel Libro dei Soci. Non darà diritto ad un voto ma darà diritto, nella misura stabilita dalla Società, ad una corrispondente frazione del dividendo. Frazioni di Azioni possono essere emesse solo nel caso di Azioni nominative.

Qualora un azionista possa dimostrare in maniera soddisfacente alla Società che il suo certificato azionario sia stato smarrito, danneggiato o distrutto, su sua richiesta può essere emesso un duplicato del certificato azionario alle condizioni e con le garanzie, inclusa, tra l'altro, una garanzia illimitata fornita da una Società di assicurazioni, stabilite dalla Società. All'emissione del nuovo certificato azionario, su cui sarà annotato il suo essere un duplicato, il certificato azionario originale al posto del quale è stato emesso il nuovo certificato sarà annullato.

La Società può, a sua scelta, addebitare all'azionista eventuali spese vive straordinarie sostenute nell'emettere un duplicato o un nuovo certificato azionario in sostituzione di quello smarrito, danneggiato o distrutto.

Articolo 8.

La società può limitare o impedire l'acquisto della proprietà delle Azioni da parte di persone fisiche, aziende o persone giuridiche, in particolare da qualunque soggetto giuridico detenga oltre il 3% delle Azioni in circolazione di qualunque comparto al momento di tale emissione o in periodi successivi; da persone fisiche inadempienti nei confronti della legge o delle norme di un paese o di un'autorità governativa e da ogni persona che non sia autorizzata a detenere le azioni in virtù di tale legge o di tali norme, o qualora, a seguito della detenzione di dette azioni da parte di tale persona fisica, la Società subisca svantaggi fiscali o pecuniari di altro genere, diversamente non presenti o qualora il Consiglio decida un tal senso e lo indichi nel prospetto vigente un cittadino degli Stati Uniti come definito di seguito (globalmente definito "Persona vincolata"). A tal fine la società potrà:

- a) rifiutare di emettere Azioni o di registrare un trasferimento di Azioni qualora consideri che tale emissione o registrazione darebbe luogo o potrebbe dare luogo al possesso di tali Azioni da parte di Persona Vincolata; e
- b) richiedere in qualsiasi momento ad un soggetto il cui nome è annotato nel Libro dei Soci o ad un soggetto che desideri registrare nel Libro dei Soci il trasferimento di Azioni, di fornire ogni informazione ritenuta necessaria per determinare se la proprietà delle Azioni di tale azionista sia o meno di una Persona vincolata , e
- c) qualora appaia alla Società che una Persona vincolata , da solo o insieme ad altri soggetti, sia il proprietario di Azioni, rimborsare forzatamente da tale azionista tutte le Azioni da lui detenute nella maniera seguente:
 - 1) la Società invierà una comunicazione (di seguito chiamata "Comunicazione di Acquisto ") all'azionista che risulti nel Libro dei Soci come il possessore delle Azioni da acquistare, specificando le Azioni da acquistare come anzidetto, il prezzo da pagare per tali Azioni, e il luogo in cui è pagabile il prezzo di acquisto per tali Azioni. Una tale comunicazione può essere inviata all'azionista per posta raccomandata all'ultimo indirizzo conosciuto o annotato nei libri della Società. Detto azionista sarà quindi obbligato a consegnare immediatamente alla Società il/i certificato/i relativo/i alle Azioni specificate nella Comunicazione di Acquisto. Immediatamente dopo la chiusura delle attività nel giorno specificato nella Comunicazione di Acquisto, tale azionista cesserà di essere il possessore delle

Azioni specificate in tale comunicazione e il suo nome verrà rimosso dal Libro dei Soci;

- 2) il prezzo a cui saranno acquistate le Azioni specificate in una Comunicazione di Acquisto (di seguito chiamato il “Prezzo di Acquisto”) sarà un importo uguale al Valore Patrimoniale Netto per Azione determinato in conformità all’Articolo 23 del presente Statuto;
- 3) l’ammontare del Prezzo di Acquisto verrà corrisposto ai detentori di tali Azioni in euro o nella Valuta di Riferimento, tranne qualora sussistano restrizioni in merito al cambio valutario, e verrà depositato dalla Società in Lussemburgo o altrove (in base alle indicazioni dell’Avviso di Acquisto) per essere trasmesso ai rispettivi detentori previa consegna del (dei) certificato (certificati) concernenti le Azioni riportate in tale Avviso. Una volta depositato tale ammontare secondo le modalità summenzionate, il proprietario delle Azioni indicate nell’Avviso di Acquisto non può vantare diritti di altra natura su tali Azioni o qualsiasi altra rivendicazione nei confronti della Società o del suo patrimonio, relativa a tali azioni, fatta eccezione per il diritto del soggetto indicato come titolare di ricevere l’ammontare depositato (senza interessi) previa effettiva consegna del certificato o dei certificati summenzionati;
- 4) l’esercizio da parte della Società dei poteri conferiti dal presente Articolo non potrà essere in alcun caso contestato o invalidato per il fatto che non vi fossero sufficienti prove di possesso di Azioni da parte di alcun soggetto o che il vero proprietario di azioni fosse diverso da quello che appariva alla Società alla data di una Comunicazione di Acquisto, a condizione che detti poteri siano stati esercitati dalla Società in buona fede; e

e) rifiutare di accettare il voto di una Persona vincolata ad una assemblea degli azionisti della Società.

Quando utilizzato nel presente Statuto, il termine “Persona degli Stati Uniti” o “Persona USA” significherà un cittadino o residente degli Stati Uniti d’America, una società organizzata o esistente in qualsiasi Stato, territorio o possedimento degli Stati Uniti d’America, una società costituita secondo le leggi degli Stati Uniti d’America o di un suo Stato, territorio o possedimento, o qualsiasi patrimonio o fondazione diverso da patrimoni o fondazioni il cui reddito prodotto da fonti al di fuori degli Stati Uniti non sia computato ai fini del calcolo delle imposte statunitensi sul reddito da esso dovute.

Articolo 9.

Ogni Assemblea di azionisti della Società o di un Comparto regolarmente costituita, nonchè di una classe di azioni, rappresenterà l’intera compagine sociale della Società o del Comparto o di una classe di azioni, a seconda dei casi. Le relative decisioni saranno vincolanti per tutti gli azionisti della Società o del Comparto o della classe di azioni, di volta in volta, indipendentemente dal numero di azioni detenute dagli azionisti. L’Assemblea avrà i più ampi poteri per ordinare, eseguire o ratificare atti relativi alle operazioni della Società.

Articolo 10.

L'assemblea generale annuale degli azionisti si terrà, in conformità con la legge del Lussemburgo, in Lussemburgo presso la sede legale della Società o, in eventuale altro luogo nel Lussemburgo specificato nella lettera di convocazione dell'assemblea, il giorno 18 del mese di maggio alle ore 11.00. Qualora tale giorno non fosse un giorno lavorativo bancario nel Lussemburgo, l'assemblea generale annuale si terrà il successivo giorno lavorativo bancario nel Lussemburgo. L'assemblea generale annuale può essere tenuta all'estero qualora, a giudizio assoluto e finale del Consiglio, lo richiedano circostanze eccezionali.

Altre assemblee degli azionisti possono essere tenute nei luoghi e nelle date eventualmente specificati nelle rispettive lettere di convocazione.

Articolo 11.

Il quorum ed i termini previsti dalla legge regoleranno la convocazione e conduzione delle assemblee degli azionisti della Società, salvo disposizioni contrarie nel presente Statuto. Ciascuna Azione dà diritto ad un voto, subordinatamente alle limitazioni imposte dal presente Statuto. Un azionista può essere rappresentato ad un'assemblea di azionisti nominando un'altra persona come suo delegato per iscritto o per cablogramma, telegramma, telex o telefax.

Salvo disposizioni contrarie previste dalla legge o dal presente Statuto, le risoluzioni ad un'assemblea di azionisti debitamente convocata saranno approvate attraverso un semplice voto della maggioranza dei presenti e votanti. Una persona giuridica può dare una delega con la firma di un funzionario debitamente autorizzato.

Il Consiglio può deliberare ogni altra condizione che deve essere rispettata da parte degli azionisti per la loro partecipazione ad un'assemblea di azionisti.

Fintantoché il capitale azionario è suddiviso in differenti Comparti e classi di Azioni, i diritti afferenti alle Azioni di qualsiasi Comparto e classe di azioni (salvo disposizioni diverse nei termini di emissione delle Azioni di quella classe) possono, a prescindere dal fatto che la Società stia subendo o meno una liquidazione, essere modificati mediante delibera approvata da una distinta assemblea generale dei detentori delle Azioni di quella classe con una maggioranza dei due terzi dei voti espressi a tale assemblea generale distinta. Ad ogni assemblea distinta deliberante questioni relative ad un Comparto o ad una classe di Azioni, si applicano, mutatis mutandis, le disposizioni del presente Statuto relative alle assemblee generali, cosicché il quorum minimo necessario ad ogni assemblea generale distinta sarà costituito dai detentori delle azioni di quel Comparto o classe di Azioni in questione presenti di persona o per procura che detengano non meno della metà delle Azioni emesse di quella classe (ovvero, qualora ad una assemblea di Comparto aggiornata di tali detentori non sia presente il quorum definito sopra, il quorum sarà rappresentato da qualsiasi persona presente che detenga Azioni della classe in questione o da un suo delegato):

Articolo 12.

Gli azionisti si incontreranno su convocazione del Consiglio, a seguito di una lettera di convocazione riportante l'ordine del giorno, inviata almeno 8 giorni prima dell'assemblea a ciascun azionista all'indirizzo dell'azionista annotato nel Libro dei Soci, fermo restando che la

Società non avrà l'obbligo di dimostrare l'adempimento di tale convocazione se la convocazione è anche pubblicata in conformità alla legge del Lussemburgo.

Tuttavia, qualora ad un'assemblea degli azionisti siano presenti di persona o per procura tutti gli azionisti e qualora dichiarino di essere pienamente informati sull'ordine del giorno, l'assemblea può essere tenuta senza convocazione e senza pubblicità.

Articolo 13.

La Società sarà gestita da un Consiglio composto da non meno di tre membri; non è necessario che i membri del Consiglio siano azionisti della Società.

Subordinatamente a quanto previsto di seguito, gli amministratori saranno eletti dagli azionisti ad un'assemblea generale per un mandato che si concluderà alla successiva assemblea generale annuale fino a che i loro successori siano stati eletti ed abbiano accettato tale nomina o, se successivamente, fino alla data di tale elezione e accettazione, fermo restando, tuttavia, che un amministratore può essere rimosso con o senza ragione e/o sostituito in qualsiasi momento mediante una risoluzione adottata dagli azionisti. Nel caso di vacatio dalla carica di un amministratore a causa di decesso, pensionamento o altro, i restanti amministratori possono riunirsi ed eleggere per cooptazione con voto di maggioranza un amministratore che ricopra la carica vacante fino alla successiva assemblea degli azionisti.

Qualora un azionista intenda proporre per l'elezione alla carica di Amministratore una persona diversa da un Amministratore uscente, dovrà darne preavviso scritto di almeno sette giorni alla Società e tale preavviso dovrà essere accompagnato da una comunicazione scritta firmata dalla persona proposta confermando la sua volontà ad essere nominata; FERMO RESTANDO SEMPRE che qualora gli azionisti presenti ad una assemblea generale concordino all'unanimità, il presidente di tale assemblea può rinunciare a tali comunicazioni e sottoporre all'assemblea il nome di una persona in tal modo nominata.

Articolo 14.

Il Consiglio può scegliere tra i suoi membri un presidente e uno o più vice presidenti. Esso può altresì scegliere un segretario, che non deve obbligatoriamente essere un amministratore, ma che sarà responsabile della tenuta delle minute delle riunioni del Consiglio e delle assemblee degli azionisti. Il Consiglio si riunirà su richiesta di due Amministratori, nel luogo indicato nella convocazione della riunione.

Qualora venga nominato un presidente, egli dovrà presiedere a tutte le assemblee degli azionisti e alle riunioni del Consiglio, ma in mancanza di un presidente o in sua assenza, gli azionisti o il Consiglio possono nominare qualsiasi persona come presidente pro tempore mediante il voto della maggioranza dei presenti a tale assemblea.

Una convocazione scritta di una riunione del Consiglio dovrà essere data a tutti gli Amministratori almeno 24 ore prima dell'ora indicata per tale riunione, salvo in circostanze di urgenza, nel qual caso la natura di tali circostanze dovrà essere indicata nella lettera di convocazione di tale riunione. A tale lettera di convocazione si può rinunciare mediante il consenso scritto o via cablogramma, telegramma, telex o telefax di ciascun Amministratore. Una convocazione specifica

non sarà richiesta per singole riunioni tenute in giorni e luoghi previsti in un programma preventivamente adottato mediante delibera del Consiglio.

Ciascun Amministratore può agire ad una riunione del Consiglio nominando per iscritto o con cablogramma, telegramma, telex o telefax un altro Amministratore come suo delegato. Gli Amministratori possono anche esprimere il loro voto per iscritto o con cablogramma, telex, telegramma o telefax.

Gli Amministratori possono agire solo durante le riunioni del Consiglio debitamente convocate. Gli Amministratori non possono vincolare la Società attraverso loro atti individuali, salvo per quanto specificatamente autorizzato con delibera del Consiglio.

Il Consiglio può deliberare o agire validamente solo se è presente o rappresentata ad una riunione del Consiglio almeno la maggioranza degli Amministratori (anche mediante teleconferenza). Le decisioni saranno prese dalla maggioranza dei voti degli Amministratori presenti a tale riunione.

Le delibere del Consiglio possono essere approvate anche nella forma di delibera consensuale in termini identici che può essere firmata in una o più copie mediante telex, telegramma o telefax (in ciascuno di questi casi deve essere confermata per iscritto) da tutti gli Amministratori.

Il Consiglio di amministrazione è abilitato a nominare il quadro dirigente della Società, incluso uno o più Direttori Generali, un addetto alla segreteria, nonché eventuali assistenti ai direttori generali, alla segreteria o ad altre funzioni ritenute necessarie per il funzionamento e la gestione della Società. Ciascuna di tali nomine può essere revocata in qualsiasi momento dal Consiglio di amministrazione. I quadri dirigenti non debbono essere necessariamente Amministratori o azionisti della Società. Qualora non diversamente previsto dal presente Atto costitutivo, i quadri dirigenti nominati debbono essere muniti dei poteri e delle funzioni ad essi attribuiti dal Consiglio di amministrazione..

Il Consiglio può delegare i suoi poteri per condurre la gestione e gli affari quotidiani della Società ed i suoi poteri per effettuare atti in attuazione della politica e degli scopi societari, a persone fisiche e giuridiche che non debbono necessariamente essere membri del Consiglio. Il Consiglio può anche delegare i suoi poteri, autorità e discrezionalità a comitati, costituiti dalla/e persona/e (membro/i del Consiglio o meno) che ritenga opportuna/e.

Articolo 15.

Le minute delle riunioni del Consiglio saranno firmate dalla persona che abbia presieduto a tale riunione.

Copie o estratti di tali minute che possono essere prodotte in procedimenti legali o altrove devono essere firmate da tale presidente o dal segretario, ovvero da due Amministratori.

Articolo 16.

Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per espletare tutti gli atti di amministrazione e disposizione negli interessi della Società. Tutti i poteri non espressamente riservati per legge o per il presente Statuto all'assemblea generale degli azionisti sono di competenza del Consiglio.

Il Consiglio avrà il potere di effettuare per conto della Società tutto ciò che non è espressamente riservato dal presente Statuto agli azionisti in assemblea generale e avrà, senza limitare il senso generale di quanto precede, il potere di determinare la politica societaria e finanziaria per gli investimenti sulla base del principio della diversificazione del rischio, subordinatamente alle restrizioni sugli investimenti imposte dalla Legge del 2002 o dalle normative ovvero stabilite dal Consiglio.

Il Consiglio ha, in particolare, il potere di determinare la politica societaria, la conduzione della gestione e degli affari della Società. Non effettuerà gli investimenti che ricadono sotto le restrizioni finanziarie imposte dalla Legge del 2002, quelle riportate nelle leggi e nelle normative dei paesi in cui sono offerte al pubblico le Azioni, ovvero le restrizioni di volta in volta adottate mediante delibera del Consiglio e descritte nei prospetti relativi all'offerta di Azioni.

In conformità alle disposizioni previste dalla Legge del 2002 e riportate nel prospetto informativo, in particolare in riferimento alle caratteristiche dei mercati nei quali possono essere effettuati acquisti o alle caratteristiche degli emittenti o della controparte, ogni Comparto può investire in:

- (i) titoli mobiliari o strumenti del mercato mobiliare;
- (ii) azioni o quote di altri organismi di investimento collettivo ("OCF");
- (iii) depositi presso enti creditizi rimborsabili su richiesta o suscettibili di essere ritirati, aventi scadenza inferiore a 12 mesi;
- (iv) strumenti finanziari derivati.

La politica di investimento della Società può consistere nella replica della composizione di un indice azionario o obbligazionario riconosciuto dall'autorità di vigilanza lussemburghese.

La Società può, in particolare, acquistare i summenzionati attivi su qualsiasi borsa valori o mercato regolamentato di un Paese europeo, anche non membro dell'Unione Europea ("UE"), come pure di Paesi degli altri continenti, ovvero America, Africa, Asia o Oceania.

La Società può altresì investire in valori mobiliari e strumenti del mercato monetario di recente emissione, premesso che le condizioni di emissione prevedano l'impegno di richiedere la loro ammissione alla quotazione ufficiale presso una borsa valori o mercato regolamentato, e che tale ammissione sia ottenibile entro un anno dall'emissione dei titoli.

Nel rispetto del principio della ripartizione dei rischi, sino al 100% del patrimonio netto attribuibile a ciascun Comparto può essere investito in titoli mobiliari emessi o garantiti da un paese membro della UE, dai suoi enti locali, da un altro Paese membro dell'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico ("OCSE"), o da un organismo internazionale a carattere pubblico a cui aderiscono uno o più paesi membri della UE, a condizione che, qualora la Società adotti tale quota, essa dovrà detenere, nell'ambito del Comparto creato per la(le) rispettiva(e) classe(i) di azioni, valori mobiliari appartenenti ad almeno sei diverse emissioni, nessuna delle quali rappresenti più del 30% del patrimonio netto di tale Comparto.

Operando nel miglior interesse della Società, il Consiglio di amministrazione può decidere, conformemente a quanto descritto nel prospetto informativo, che (i) una parte o la totalità degli attivi della Società o di un Comparto venga cogestita, su base separata, con altri attivi detenuti da altri investitori, compresi altri organismi di investimento collettivo e/o i relativi comparti, o che

(ii) una parte o la totalità degli attivi di due o più Comparti della società venga co-gestita su base separata o nell'ambito di un pool.

Gli investimenti in ogni Comparto della Società possono essere effettuati direttamente o indirettamente per il tramite di affiliate interamente controllate, conformemente alle decisioni che il Consiglio di amministrazione può di volta in volta adottare e come descritto nei documenti di vendita delle azioni della Società. Nell'ambito dei presenti Articoli, i termini "investimenti" e "attivi" vanno intesi, in funzione del contesto, in riferimento agli investimenti effettuati e agli attivi detenuti direttamente oppure in riferimento agli investimenti effettuati e agli attivi detenuti indirettamente dalle summenzionate affiliate.

La Società è autorizzata a (i) impiegare tecniche e procedimenti attinenti ai titoli mobiliari e agli strumenti del mercato monetario, premesso che tali tecniche e procedimenti siano impiegati ai fini di un'efficiente gestione del portafoglio e (ii) a impiegare tecniche e misure atte a prevenire i rischi dei cambi valutari nel contesto della gestione delle proprie attività e passività.

Nel caso in un OICVM collegato alla Società da una stessa gestione o perché controllata e/o controllante, ovvero da un'importante partecipazione diretta o indiretta, ovvero gestiti dal gestore degli Investimenti della Società (il "Gestore degli Investimenti") ("Fondi Collegati"), l'OICVM in virtù dei suoi atti costitutivi deve essere specializzato in investimenti in una particolare area geografica o in un particolare settore economico. Non possono inoltre essere addebitate alla Società commissioni o spese per le transazioni relative alle quote dell'OICVM.

Articolo 17.

Nessun contratto o altra transazione tra la Società ed altre società o ditte sarà condizionato o invalidato dal fatto che uno o più degli Amministratori o dirigenti della Società abbia interessi in tale società o ditta, ovvero sia suo Amministratore, socio, dirigente o dipendente. Qualsiasi Amministratore o dirigente della Società che funga da Amministratore, dirigente o dipendente di una società o ditta con la quale la Società intraprenda un contratto o si impegni altrimenti in affari non sarà ostacolato – a causa di tale affiliazione con tale altra società o ditta, ma subordinatamente a quanto di seguito previsto – dal valutare e votare in merito a qualsiasi questione relativa a tale contratto o altro affare.

Qualora un Amministratore o dirigente della Società abbia un interesse personale in una transazione della Società, tale Amministratore o dirigente dovrà rendere noto al Consiglio tale interesse personale e non potrà valutare e votare su tali transazioni; inoltre, tale transazione e tale interesse in essa di un Amministratore o dirigente saranno riferiti alla successiva assemblea generale degli azionisti.

Il termine "interesse personale", utilizzato nel precedente paragrafo, non includerà alcun rapporto, interesse in qualsiasi questione, posizione o transazione riguardante il GRUPPO o sue consociate dirette o indirette o altre società o organi di volta in volta stabiliti dal Consiglio a sua discrezione.

Articolo 18.

La Società può indennizzare un Amministratore o un dirigente, i suoi eredi, esecutori e amministratori per spese da lui ragionevolmente sostenute in relazione ad una azione, causa o procedura di cui sia divenuto parte per il suo essere o essere stato un Amministratore o dirigente

della Società o, su richiesta di quest'ultima, di qualsiasi altra società di cui sia azionista o creditrice la Società o da cui egli non ha diritto ad essere indennizzato. Tale persona sarà indennizzata in ogni circostanza, salvo in relazione a questioni in cui sia condannato in sede definitiva in tali azioni, cause o procedure colpevole di grave negligenza o cattiva amministrazione volontaria; in caso di composizione, l'indennizzo sarà concesso solo in relazione a questioni coperte dalla composizione rispetto alle quali un legale abbia riferito alla Società che il soggetto da indennizzare non abbia commesso tale violazione dei suoi doveri. Il diritto di indennizzo di cui sopra non esclude altri diritti a cui possa avere titolo.

Articolo 19.

La Società sarà vincolata dalla firma congiunta di due Amministratori o dalla firma congiunta di un Amministratore e di un soggetto a cui sia stata delegata l'autorità dal Consiglio.

Articolo 20.

L'assemblea generale degli azionisti della Società dovrà nominare un revisore dei conti ("réviseur d'entreprises agréé") che dovrà espletare i compiti previsti dalla Legge del 2002.

Articolo 21.

Come specificato in maggior dettaglio di seguito, la Società ha il potere di rimborsare le proprie Azioni in qualsiasi momento con i soli limiti previsti dalla Legge del 2002.

Salvo non diversamente stabilito dal Consiglio di amministrazione, ogni Azionista può richiedere la conversione della totalità o di una parte delle proprie azioni, sulla base di una formula di conversione di volta in volta stabilita dal Consiglio di amministrazione ed esposta nell'attuale prospetto informativo della Società, a condizione che il Consiglio di amministrazione possa applicare determinate restrizioni concernenti, a titolo di esempio, la frequenza di conversione, e possa altresì assoggettare siffatta conversione al pagamento di determinate commissioni, nella misura stabilita ed esposta nell'attuale prospetto..

Un azionista può richiedere il rimborso da parte della Società di tutte o parte delle sue Azioni fermo restando che la Società non sarà vincolata a rimborsare in un Giorno di Valutazione (come di seguito definito) oltre il 10 per cento del numero di Azioni di emissione relative ad un Comparto.

In caso di rinvio dei riscatti, le Azioni interessate saranno rimborsate al Valore Patrimoniale netto per Azione prevalente alla data in cui viene effettuato il rimborso.

I rimborsi in eccesso verranno rinviati al successivo Giorno di Valutazione, in cui saranno evasi in via prioritaria.

Nel caso in cui vi siano in un Giorno di Valutazione richieste di rimborso per oltre il 10 per cento delle Azioni relative ad un Comparto, la Società può scegliere di vendere attivi di quel Comparto che rappresentino, in maniera più accurata possibile, la stessa proporzione di attivi del Comparto delle Azioni per le quali sono state ricevute richieste di rimborso, rispetto al totale delle Azioni in quel momento in emissione. Qualora la Società eserciti questa opzione, l'importo dovuto agli azionisti che hanno richiesto il rimborso delle loro Azioni sarà basato sul valore patrimoniale netto

per azione calcolato dopo tale vendita. Il pagamento sarà effettuato immediatamente dopo il completamento della vendita e dopo ricezione da parte della Società dei proventi della vendita in una valuta liberamente convertibile. Su richiesta dell'azionista, la Società può scegliere di effettuare una distribuzione in natura, avendo il dovuto riguardo per tutte le leggi e le normative in materia e a tutti gli interessi degli azionisti. Nel caso di una distribuzione in natura, il revisore dei conti della Società dovrà consegnare una relazione di revisione in conformità alle leggi in materia.

A questo scopo le conversioni sono considerate riscatti.

Il Prezzo di Rimborso sarà pagato di norma entro i 3 giorni lavorativi successivi alla rispettiva data di valutazione, oppure il giorno, se successivo, in cui i titoli azionari (se emessi) siano stati ricevuti dalla Società, e si baserà sul Valore Patrimoniale Netto per Azione, stabilito in conformità con le disposizioni del relativo Articolo 23, al netto di una commissione di riscatto, come verrà deciso in volta in volta dal Consiglio.

Il pagamento dei proventi dei rimborsi possono, in relazione a rimborsi di un Comparto, essere rimandati qualora vi siano specifiche disposizioni di legge, quali restrizioni dei cambi, o circostanze fuori del controllo della Società che rendano impossibile trasferire i proventi del rimborso al paese dal quale è stato richiesto il rimborso.

Se in circostanze eccezionali la liquidità del portafoglio di attivi mantenuti in relazione alla classe di Azioni da rimborsare non è sufficiente a permettere l'effettuazione del pagamento entro un tale termine, tale pagamento dovrà essere effettuato non appena ragionevolmente possibile, ma senza interessi.

Una tale richiesta deve essere consegnata o confermata per iscritto dall'azionista presso la sede legale della Società nel Lussemburgo o presso altri soggetti od istituti nominati dalla Società come suo agente per il rimborso di azioni. Il certificato o i certificati di tali Azioni in forma propria e accompagnati da una evidenza di trasferimento o cessione devono pervenire alla Società o al suo agente nominato a tale scopo prima che venga effettuato il pagamento del Prezzo di Rimborso.

Articolo 22.

Il valore patrimoniale netto per azione (il "Valore Patrimoniale Netto") ed i Prezzi di Emissione e Rimborso di Azioni di una classe saranno determinati dalla Società almeno due volte al mese, come indicato eventualmente dal Consiglio mediante un regolamento (un tale giorno ed ora per la loro determinazione saranno indicati nel presente Statuto come "Giorno di Valutazione"), ma in modo tale che nessun giorno considerato festivo per le banche in Lussemburgo risulti un Giorno di Valutazione.

La Società può sospendere il calcolo del Valore Patrimoniale Netto e l'emissione, il rimborso e la conversione delle Azioni della classe interessata:

- a) in ogni periodo di chiusura di un Mercato Regolamentato, di una borsa valori di un Altro Paese o di un Altro Mercato Regolamentato nel quale venga quotata una parte considerevole degli investimenti del Comparto nel periodo considerato, fatta eccezione per chiusure dovute alle consuete festività, o ogniqualvolta le negoziazioni siano sospese o soggette a sostanziali restrizioni;

- b) quando è in atto una situazione di emergenza a causa della quale la vendita o la valutazione degli attivi della Società attribuibili ad un Comparto non risulti ragionevolmente pratico
- c) in caso di guasto dei mezzi di comunicazione normalmente impiegati per determinare il prezzo o il valore di uno degli investimenti attribuibili ad un Comparto o i prezzi correnti in un mercato o una borsa;
- d) quando non è possibile la rimessa dei fondi che saranno o potrebbero essere coinvolti nella realizzazione di, o nel pagamento per, uno degli investimenti attribuibili ad un Comparto;
- e) quando ad opinione degli Amministratori esistano circostanze inusuali in cui sarebbe impraticabile o poco equo verso gli azionisti continuare a negoziare Azioni di un Comparto;
- f) in seguito ad una decisione di liquidare la Società, nel giorno della pubblicazione della prima lettera di convocazione dell'assemblea degli azionisti a tale scopo, o successivamente.

La Società cesserà immediatamente l'emissione, la conversione e il rimborso delle Azioni al verificarsi di un evento che provochi l'avvio della sua liquidazione oppure su richiesta dell'autorità di vigilanza lussemburghese.

Agli Azionisti che abbiano richiesto il rimborso delle loro Azioni sarà comunicata una tale sospensione entro sette giorni dalla loro richiesta e sarà loro tempestivamente comunicata la revoca di tale sospensione.

La sospensione relativa ad una classe non avrà alcun effetto sul calcolo del Valore Patrimoniale Netto e sull'emissione, la conversione e il rimborso delle azioni di un'altra classe.

Articolo 23.

Il Valore Attivo Netto di ciascuna Azione sarà espresso nella rispettiva Valuta di Riferimento di ogni classe all'interno del Comparto interessato e sarà determinato con riferimento a una Data di Valutazione dividendo le consistenze attive nette della Società, cioè il valore dell'attivo della Società corrispondente a tale classe all'interno del Comparto, decurtato delle passività della Società, per il numero di Azioni in circolazione appartenenti a tale classe.

La valutazione del Valore Attivo Netto delle azioni sarà effettuata secondo le seguenti modalità:

A. L'attivo della Società include:

- (a) tutte le disponibilità in cassa o in deposito, ivi compresi gli interessi maturati;
- (b) tutti gli effetti e le cambiali pagabili a vista, nonché ogni credito esigibile (ivi compreso il controvalore dei titoli venduti ma non ancora incassati);
- (c) tutti i titoli, le azioni, le obbligazioni, i pagherò, le opzioni o i diritti di sottoscrizione, i warrant e gli altri titoli o investimenti appartenenti alla Società;
- (d) tutti gli importi provenienti da dividendi o distribuzioni, dovuti alla Società in contanti o in altro genere, per l'ammontare noto alla Società (quest'ultima può tuttavia adeguare la propria valutazione alle fluttuazioni del mercato dei valori

- mobiliari dovute a determinate pratiche di negoziazione come ex-dividendi, ex-diritti o similari);
- (e) tutti gli interessi maturati su qualsiasi titolo fruttifero detenuto dalla Società, salvo qualora tali interessi non siano inclusi nel valore nominale di tale titolo;
 - f) le spese di avviamento della Società nella misura in cui esse non siano state ammortizzate, a condizioni che tali spese possano essere ammortizzate direttamente con il capitale della Società; e
 - (g) tutti gli altri attivi di qualsiasi tipo e natura, inclusi i risconti attivi.

Il valore delle attività di cui sopra sarà determinato nel modo seguente:

- (1) il valore delle disponibilità in cassa e in deposito, degli effetti e delle cambiali pagabili a vista, dei crediti, dei risconti attivi, dei dividendi monetari e degli interessi dichiarati o maturati come precedentemente specificato ma non ancora riscossi è costituito dall'intero importo degli stessi, salvo nel caso in cui l'incasso integrale di tale importo sia ritenuto improbabile; in tal caso, il valore di siffatte attività sarà determinato mediante deduzione di un importo ritenuto adeguato dagli Amministratori al fine di rifletterne il valore reale.
- (2) I titoli quotati o negoziati in un Mercato Regolamentato, alla borsa di un Altro Paese o in un Altro Mercato Regolamentato verranno valutati al prezzo di chiusura di tali mercati. Qualora un titolo sia quotato o negoziato su più mercati, farà fede il prezzo di chiusura del mercato che rappresenta il mercato principale per detto titolo.
- (3) I titoli non quotati o negoziati in un Mercato Regolamentato, alla borsa di un Altro Paese o in un Altro Mercato Regolamentato verranno valutati all'ultimo prezzo di mercato disponibile;
- (4) Nel caso di titoli per i quali non è disponibile alcun prezzo di quotazione oppure per i quali il prezzo valutato ai sensi di (1) e/o (2) non sia rappresentativo dell'equo valore di mercato, la valutazione si baserà sul valore di realizzo ragionevolmente prevedibile, determinato in via prudenziale e in buona fede;
- (5) Il valore di Strumenti del Mercato Monetario non quotati o negoziati su un Mercato Regolamentato, una borsa di un Altro Paese o un Altro Mercato Regolamentato e aventi una durata residua inferiore a 12 mesi sarà determinato in base al metodo del costo ammortizzato prossimo al valore di mercato.
- (6) Il valore di liquidazione di future, contratti «forward» e a premio non negoziati in Mercati Regolamentati, alla borsa di Altri Paesi o su Altri Mercati Regolamentati corrisponderà al valore di liquidazione netto determinato, conformemente alle politiche stabilite in buona fede dalla Società, su basi coerentemente applicate ai diversi tipi di contratti. Il valore di liquidazione dei contratti future, «forward» e a premio negoziati in Mercati Regolamentati, alla borsa di Altri Paesi o su Altri Mercati Regolamentati si baserà sugli ultimi prezzi di liquidazione dei predetti contratti presso i Mercati Regolamentati, le borse di Altri Paesi e gli Altri Mercati Regolamentati in cui detti contratti vengono negoziati dalla Società, fermo restando che se uno dei detti contratti non può essere liquidato nel giorno in cui viene determinato il valore attivo netto, la base di calcolo del valore di liquidazione di siffatto contratto sarà il valore che la Società riterrà equo e ragionevole.
- (7) I valori espressi in una valuta differente dalla Valuta di Riferimento di una Classe o Comparto dovranno essere convertiti alla Valuta di Riferimento di tale Classe o Comparto in base al tasso di cambio fornito da Reuters o da altra agenzia equivalente.

- (8) Gli «swap» e tutti gli altri titoli e attivi verranno valutati in base all'equo valore di mercato, stimato prudentemente e in buona fede dalla Società e, nel caso di «credit default swap», conformemente alle procedure approvate dai revisori contabili della Società.

Qualora, a causa di circostanze straordinarie, la suddetta prassi valutativa sia impraticabile o inadeguata, la Società è autorizzata, rispettando criteri prudenziali e di buona fede, ad adottare modalità diverse al fine di conseguire un'equa valutazione dei suoi attivi.

Inoltre, se il numero netto di Azioni da emettere o rimborsare in un Comparto a una Data di Valutazione supera il 2% delle Azioni in circolazione di quel Comparto, gli Amministratori si riservano di valutare gli attivi sottostanti, rispettivamente sulla base del prezzo di offerta o di domanda. Gli Amministratori, con l'approvazione della Banca Depositaria e con un preavviso di tre mesi agli azionisti, possono modificare di volta in volta tale percentuale.

Ogni Comparto va valutato in modo tale da tener conto di tutti gli accordi di acquisto o vendita titoli in essere alla data di esecuzione, e in modo che tutti i dividendi e le distribuzioni ricevibili siano maturati alla rispettiva data ex dividendo.

B. Le passività della Società devono includere:

- (a) tutti i prestiti, i conti e gli altri importi dovuti;
- (b) le commissioni della Banca Depositaria, del Gestore Principale degli Investimenti, degli eventuali Gestori degli Investimenti, degli Agenti Collocatori, dell'Agente Preposto ai Registri e ai Trasferimenti, dell'Agente Domiciliatario e dell'Agente Societario, dell'Agente Pagatore e dell'Agente per le Quotazioni; altri costi di gestione compresi, senza limitarsi, i costi per l'acquisto e la vendita di titoli sottostanti, le commissioni governative, gli onorari legali e di revisione, gli interessi, le spese di rendicontazione, la pubblicazione dei prezzi di offerta e di rimborso, la distribuzione delle relazioni semestrali ed annuali, costi postali, telefonici e telex, ragionevoli spese di marketing e promozione;
- (c) tutte le passività note, presenti e future, incluso l'ammontare di eventuali dividendi dichiarati e non pagati;
- (d) un accantonamento adeguato per imposte dovute alla data di valutazione ed altre eventuali riserve autorizzate ed approvate dagli Amministratori; e
- (e) ogni altra passività della Società di qualsiasi genere e natura nei confronti di terzi.

Nel determinare l'ammontare di tali passivi, la Società dovrà tenere in debita considerazione tutte le spese amministrative e di altra natura di carattere regolare o ricorrente, valutandole per l'intero anno o eventuale altro periodo e suddividendo l'importo interessato in proporzione alle relative frazioni di tale periodo.

Qualora, successivamente alla determinazione del Valore Attivo Netto ma prima della sua pubblicazione, emergano fattori tali da modificare profondamente la valutazione di una componente sostanziale degli investimenti attribuibili a un determinato Comparto o una Classe di Azioni della Società, quest'ultima potrà annullare la prima valutazione ed effettuare una seconda, al fine di salvaguardare gli interessi degli Azionisti e della Società

stessa; in tal caso, tutte le richieste di sottoscrizione e rimborso interessate verranno gestite con riferimento alla seconda valutazione.

C. Ai fini valutativi, il presente Articolo prevede quanto segue:

- (a) le azioni della Società da rimborsare ai sensi dell'Articolo 21 saranno ritenute esistenti e dovranno pertanto essere prese in considerazione sino allo scadere dell'orario specificato dal Consiglio di Amministrazione per la rispettiva Data di valutazione; a partire da quel momento e sino all'avvenuto pagamento, il loro controvalore sarà considerato una passività della Società;
- (b) tutti gli investimenti, liquidità ed altri attivi di qualsiasi portafoglio espressi in valute diverse dalla divisa di riferimento di una classe o Comparto saranno valutate tenendo conto del(i) tasso(i) di cambio al valore di mercato in vigore alla data e all'orario di determinazione del Valore Attivo Netto per Azione, e
- (c) nei limiti del possibile, in ogni Data di Valutazione vanno considerate effettive tutte le operazioni di acquisto o vendita di titoli effettuate dalla Società in tale Data.

D. Il Consiglio di Amministrazione può costituire un Comparto per ciascuna Classe di Azioni, o un Comparto per due o più Classi di Azioni, in base alle seguenti modalità:

- i** se due o più classi di Azioni si riferiscono ad un Comparto, gli attivi attribuibili a tali classi saranno investiti in comune secondo la politica d'investimento specifica del Comparto interessato;
- ii** i proventi generati dall'emissione di Azioni di una classe saranno imputati nei libri della Società al Comparto corrispondente a quella classe di Azioni, fermo restando che qualora esistano in tale Comparto più classi di Azioni, l'importo in questione aumenterà la proporzione degli attivi netti di tale Comparto attribuibili alla classe di Azioni da emettere;
- iii** laddove un attivo derivi da un altro attivo, tale attivo derivato sarà imputato nei libri della Società allo stesso Comparto degli attivi dai quali è derivato e ad ogni rivalutazione di un attivo, l'incremento o la diminuzione di valore sarà imputato al Comparto interessato;
- iv** laddove la Società subisca una perdita in relazione ad un attivo di un particolare Comparto o ad una azione intrapresa in relazione ad un attivo di un particolare Comparto, tale perdita dovrebbe essere imputata al Comparto interessato;
- v** nel caso in cui un attivo o un passivo della Società non possa essere considerato attribuibile ad un particolare Comparto, tale attivo o passivo sarà imputato a tutti i Comparti in proporzione ai Valori Attivi Netti; e
- vi** all'atto del pagamento di distribuzioni ai detentori di una classe di Azioni, il Valore Attivo Netto di tale classe di Azioni sarà ridotto in misura pari alla somma di tali distribuzioni.

Articolo 24.

Ogni volta che la Società offrirà azioni da sottoscrivere, il prezzo unitario al quale tali azioni verranno offerte e vendute dovrà essere basato sul Valore Patrimoniale Netto per azione del rispettivo Comparto e classe di azioni incrementato dei costi di negoziazione nominali, se presenti,

e di una commissione sulle vendite (se e nella misura stabilita dagli Amministratori) e ogni remunerazione a soggetti attivi nel collocamento delle azioni verrà versata separatamente dalla commissione di vendita (che non dovrà superare l'importo consentito dalle leggi vigenti) e aggiunta alla stessa. Il prezzo determinato in questo modo (il "Prezzo di emissione") dovrà essere versato entro un periodo di tempo stabilito discrezionalmente dagli Amministratori che comunque non potrà superare i tre giorni lavorativi successivi alla rispettiva data di valutazione.

Dietro approvazione del Consiglio e subordinatamente alle leggi in materia, in particolare in relazione ad una speciale relazione di certificazione preparata dal revisore dei conti della Società che confermi il valore di attivi contribuiti in natura, il Prezzo di Emissione potrà essere pagato contribuendo alla Società con titoli ritenuti accettabili dal Consiglio, coerenti con la politica finanziaria e le restrizioni agli investimenti della Società e del Comparto interessato.

Articolo 25.

La sottoscrizione di Azioni può essere effettuata ai sensi del piano di risparmio previsto dall'ordinamento francese (*Plan d'Epargne Retraite Populaire*).

La Società dovrà pertanto sottoporsi a misure di controllo e valutazione effettuate in loco, in base alla documentazione, dal Comitato di supervisione del piano. Nell'ambito di siffatte verifiche, gli Amministratori e i revisori della Società dovranno rispondere ad ogni richiesta di informazioni avanzata da tale Comitato.

Articolo 26.

L'esercizio finanziario della Società inizierà il primo giorno di gennaio di ciascun anno e terminerà l'ultimo giorno di dicembre dello stesso anno.

Una copia stampata del rendiconto finanziario annuale, che includa il bilancio patrimoniale ed il conto economico, la relazione degli Amministratori e la convocazione dell'Assemblea Generale Annuale, sarà inviata agli azionisti registrati o pubblicata almeno 15 giorni prima di ciascuna Assemblea Generale Annuale.

Articolo 27.

L'assemblea degli azionisti del relativo Comparto o Classe di Azioni dovrà, su proposta del Consiglio di Amministrazione per ciascuna classe di Azioni, determinare come disporre dei risultati annui di gestione. I risultati della Società possono essere distribuiti, subordinatamente al mantenimento del capitale minimo della Società come definito all'Articolo 5 del presente Statuto.

I dividendi possono inoltre, in relazione alle Azioni di distribuzione in Comparti, includere una distribuzione da un conto perequazione mantenuto in relazione a tali Azioni di distribuzione, essere accreditati all'emissione di azioni ed addebitati al rimborso di Azioni, per un importo calcolato in riferimento al reddito maturato attribuibile a tali azioni di distribuzione.

Su decisione del Consiglio, possono essere pagati dividendi infrannuali sulle Azioni dei Comparti.

Quando viene dichiarato un dividendo su una Azione di distribuzione, un importo ad esso corrispondente sarà attribuibile a ciascuna azione di capitalizzazione di quella classe.

I dividendi dichiarati saranno normalmente pagati nella valuta in cui è espresso il Comparto di riferimento delle azioni interessato o in altra valuta liberamente convertibile determinata dal Consiglio e saranno pagati nei luoghi e nelle date stabiliti dal Consiglio. Il Consiglio può decidere, al momento della determinazione finale del tasso di cambio applicabile, di far tradurre i fondi dei dividendi nella valuta del loro pagamento.

Articolo 28.

La Società stipulerà accordi di gestione di investimenti con istituti del Gruppo AXA in virtù dei quali tali società agiranno come Gestore degli Investimenti dei portafogli della Società. In caso di rescissione di tutti questi accordi per qualsiasi motivo, la Società cambierà immediatamente il suo nome su richiesta del Gestore degli Investimenti in un nome che ometta la parola "AXA":

Il Gestore degli Investimenti è, con l'accordo del Consiglio e sotto la supervisione di esso, autorizzato a delegare in tutto o in parte i suoi compiti di gestione finanziaria a SubGestori di Investimenti mediante Accordi di Sub-Gestione di Investimenti.

Articolo 29.

In caso di scioglimento della Società, la liquidazione sarà effettuata da uno o più liquidatori (che possono essere persone fisiche o persone giuridiche) nominati dall'assemblea degli azionisti che determina tale scioglimento e che stabilirà i loro poteri ed il loro compenso. I proventi netti della liquidazione corrispondente a ciascuna classe di Azioni saranno distribuiti dai liquidatori ai detentori di Azioni in proporzione alle Azioni da essi detenute. Le operazioni di liquidazione saranno effettuate in ottemperanza alla Legge del 2002. Successivamente al periodo di liquidazione, i beni non reclamati verranno depositati presso la Caisse de Consignation a beneficio degli azionisti.

Se per un periodo di 30 giorni consecutivi, per qualsivoglia ragione, il valore al rispettivo Valore Attivo Netto di tutte le Azioni in circolazione (o il Valore Attivo Netto di qualsiasi attivo appartenente a qualsiasi Comparto) è inferiore a un importo stabilito dal Consiglio di Amministrazione quale livello minimo per operare secondo criteri di efficienza economica, o qualora gli Amministratori lo ritengano opportuno in virtù dei cambiamenti della situazione economica o politica riguardanti la Società o il Comparto interessato, il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà, fornendo debito preavviso agli azionisti interessati, di rimborsare tutte (ma non solo alcune) le Azioni della Società o del Comparto interessato (in funzione delle circostanze) il Giorno di Valutazione successivo alla scadenza del preavviso, al Valore Attivo Netto che rifletta i costi di realizzo e di liquidazione previsti, senza alcuna commissione di rimborso; fornendo agli azionisti del rispettivo Comparto un preavviso di 30 giorni, il Consiglio di Amministrazione può altresì fondere il Comparto con un altro Comparto della Società o con un altro OICVM lussemburghese..

Articolo 30.

Questo Statuto potrà essere emendato di volta in volta da un'Assemblea degli azionisti, subordinatamente ai requisiti di quorum e maggioranza stabiliti dalle leggi lussemburghesi.

Qualsiasi emendamento che influisca sui diritti dei titolari di azioni di qualunque Comparto o classe rispetto a quelli di qualunque altro Comparto o classe sarà pertanto subordinato ai suddetti requisiti di quorum e di maggioranza relativi a ciascun Comparto o classe di riferimento.

Articolo 31.

Tutte le questioni non regolate dal presente Statuto saranno determinate in conformità alla legge del 10 agosto 1915 sulle società commerciali e suoi emendamenti e con la Legge del 2002.

Questo Statuto è scritto in inglese ed è seguito dalla traduzione in francese. In caso di divergenze tra il testo in inglese e quello in francese, prevarrà quello in inglese.